

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **191/1975** (ECLI:IT:COST:1975:191)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **ROCCHETTI**

Camera di Consiglio del **22/05/1975**; Decisione del **27/06/1975**

Deposito del **08/07/1975**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7973**

Atti decisi:

N. 191

ORDINANZA 27 GIUGNO 1975

Deposito in cancelleria: 8 luglio 1975.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 188 del 16 luglio 1975.

Pres. BONIFACIO - Rel. ROCCHETTI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.l. 22 gennaio 1973, n. 2

(Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973), convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36, promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1973 dal pretore di Siracusa nel procedimento penale a carico di Ruggeri Gaetano, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.

Visto l'atto d'intento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto che, secondo l'ordinanza di rimessione, gli articoli di cui al detto decreto sono in contrasto con gli artt. 3, 24, primo comma, e 101 della Costituzione, in quanto, nel disporre la sospensione dei termini di prescrizione e di quelli perentori, legali e convenzionali, in favore degli abitanti dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle calamità naturali verificatesi nel settembre 1971, dicembre 1972 e gennaio e febbraio 1973, non avrebbero fatto riferimento alla data degli eventi calamitosi per stabilire l'inizio della anzidetta sospensione, con la conseguenza che questa avrebbe avuto in tutti i casi una medesima, assai lunga, durata compresa tra la data di entrata in vigore del decreto e quella terminale massima in esso indicata nel 25 luglio 1974: il che avrebbe importato un trattamento uguale in situazioni tra loro differenziate e determinato la violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e della stessa tutela giurisdizionale;

Considerato invece che nell'art. 4 del decreto legge di che trattasi è stabilito che nei decreti da emanarsi dal Presidente della Repubblica per indicare i comuni colpiti, la durata del periodo di sospensione dei termini, non superiore a 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, doveva essere determinata in relazione alla situazione verificatasi nelle diverse località per effetto degli eventi calamitosi;

Considerato perciò che la norma impugnata non ha omissso, nel commettere al potere esecutivo le formulazioni delle norme di dettaglio, di precisare i criteri che dovevano presiedere alla diversificata normativa concernente, nei vari casi, l'inizio e la durata della sospensione dei termini di che trattasi e che, ove quel potere non vi si fosse attenuto, la competenza a decidere in proposito in relazione al giudizio di merito, sarebbe del giudice ordinario;

che pertanto va dichiarata la manifesta infondatezza della questione proposta.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.l. 22 gennaio 1973, n. 2 (convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, ed avente per oggetto provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973): questione, con l'ordinanza in epigrafe proposta in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 101 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 27 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI
- ENZO CAPALLOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.